

## **FALLIMENTO O ALTRE PROCEDURE CONCORSALE:** **COSA DEVE FARE L'ADERENTE A PREVIDENZA COMPLEMENTARE?**

In caso di omissione contributiva a seguito di insolvenza del datore di lavoro, l'aderente alla previdenza complementare gode di alcuni **strumenti che gli consentono di recuperare il credito maturato nei confronti del datore di lavoro**, sia per quanto riguarda il Tfr, sia per quanto concerne il contributo datoriale e l'eventuale contributo del lavoratore che fosse stato trattenuto e non versato al Fondo.

1. La prima possibilità è quella di **"insinuarsi al passivo"** dell'azienda fallita. La procedura si attiva mediante apposita domanda che il socio deve presentare presso la Sezione fallimentare del Tribunale che ha dichiarato il fallimento. Essa prevede che il curatore fallimentare nominato dal Tribunale, una volta provveduto a vendere il patrimonio dell'azienda fallita, ripartisca gli introiti tra tutti i soggetti insinuati al passivo (quindi anche i lavoratori aderenti al Fondo che hanno provveduto a insinuarsi nella procedura), sulla base di un ordine fissato dalla legge, al fine di soddisfare i creditori dell'azienda fallita.

2. L'altro possibile rimedio deriva dal ricorso al **fondo di Garanzia** attivato presso l'INPS

### **Cos'è il Fondo di Garanzia?**

E' stato istituito presso l'INPS un apposito Fondo di Garanzia, le cui modalità di intervento sono disciplinate dalla Circolare INPS n. 23 del 22 febbraio 2008 (modulistica sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it)). Questo fondo si sostituisce al datore di lavoro nel pagamento del Tfr, dei contributi del lavoratore e del datore di lavoro al Fondo pensione **al verificarsi di situazioni di insolvenza legate a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria**. Tutti coloro i quali abbiano una posizione **ancora aperta** nel Fondo possono quindi ottenere la restituzione delle somme non versate dal datore di lavoro.

Dopo aver esperito tale procedura, **il Fondo di Garanzia verserà direttamente al Fondo pensione le somme spettanti al lavoratore**.

**Le condizioni** per la richiesta di intervento del Fondo di Garanzia INPS sono quindi:

- 1. Non aver riscattato integralmente** la posizione contributiva presente presso il Fondo Pensione alla data di presentazione della domanda all'INPS.
- 2. la cessazione del rapporto di lavoro.**
- 3. l'insolvenza** del datore di lavoro accertata mediante apertura di una delle procedure concorsuali sopra elencate
4. l'accertamento dell'esistenza di uno **specifico credito relativo** alle omissioni contributive per le quali si chiede l'intervento del Fondo
- 5. L'insinuazione al passivo**

E' bene ricordare che **in ogni caso**, al sopraggiungere del fallimento aziendale, per recuperare il credito vantato nei confronti del datore di lavoro, **è necessario che l'aderente si insinui al passivo fallimentare..** Nei soli casi in cui il datore di lavoro non sia assoggettabile a procedura concorsuale, il lavoratore potrà comunque attivare **una procedura esecutiva individuale** per i contributi omessi dal datore di lavoro responsabile di omissione contributiva.

Un cordiale saluto  
FONDAPI